

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

813^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-30

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 31-42

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano

(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni

(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano

(743) LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(783) MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2067) TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(2210) FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano

(2350) SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani

(2433) ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni

(2963) DIANA Lino ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita

(3276) SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita

(3381) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita

(4048) – *Disciplina della procreazione medicalmente assistita* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri):

PRESIDENTE Pag. 3, 8, 12 e passim

* CÒ (Misto-RCP) 3

* RUSSO SPENA (Misto-RCP) 4

CARCARINO (DS) 8

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

PIERONI (<i>Verdi</i>)	Pag. 10, 12, 17
CARELLA (<i>Verdi</i>)	13, 17
BOCO (<i>Verdi</i>)	15, 16
PETTINATO (<i>Verdi</i>)	17, 18, 27
CORTIANA (<i>Verdi</i>)	20
SEMENZATO (<i>Verdi</i>)	22
* LUBRANO DI RICCO (<i>Verdi</i>)	25
PERA (<i>FI</i>)	12, 26, 27

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 MARZO 2000	29
---	-----------

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 4048:**

Articolo 1 ed emendamenti	Pag. 32
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1	42

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 21,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 17 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. Fornisce ulteriori comunicazioni all'Assemblea sull'inserimento nell'ordine del giorno delle sedute di domani di due provvedimenti esaminati dalla Commissione sanità. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. - *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. - *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. - *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*

(2963) DIANA Lino ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana del 22 marzo si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del Governo. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4048 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo. Il riconoscimento della capacità giuridica del concepito e l'adottabilità degli embrioni prevista dall'articolo 16 determina una confusione con-

cettuale per l'ordinamento giuridico ed un arretramento culturale rispetto alle conquiste di civiltà segnate dalla legge sull'aborto. (*Applausi dai Gruppi Misto-RCP e DS*).

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Illustra i restanti emendamenti presentati insieme ai senatori Cò e Crippa all'articolo 1. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati mortifica il dibattito sviluppatosi nell'opinione pubblica, per cui sarebbe stato preferibile definire un'ampia cornice legislativa in cui esso potesse proseguire e si potessero inserire le novità della ricerca sulle tecniche riproduttive. È inaccettabile fissare un'etica di Stato, che limita il diritto delle donne e delle coppie alla genitorialità, facendo prevalere un preteso diritto della collettività a tutelare l'interesse del concepito alla vita, all'identità genetica ed una predeterminata concezione di famiglia. (*Applausi dai Gruppi Misto-RCP, DS e Verdi. Congratulazioni*).

CARCARINO (*DS*). Aggiunge la firma agli emendamenti 1.2, 1.4, 1.27 e 1.41 e li illustra. Non solo viene esclusa la possibilità per le donne sole di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita, ripristinando un'idea caritatevole di simili casi di maternità, ma viene contrapposto il diritto della madre a quello del nascituro, disconoscendo la profonda relazione di scambio che li lega; inoltre, viene avallata un'idea di procreazione assistita come rimedio per la sterilità cui ricorrere quale *extrema ratio*. (*Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com e Misto-RCP. Congratulazioni*).

PIERONI (*Verdi*). Invita l'Assemblea a valutare con attenzione la proposta di sopprimere l'articolo 1, che individua finalità contraddette dai restanti articoli, prima tra tutte quella di porre rimedio ai problemi produttivi derivanti da sterilità. I Verdi si opporranno al vero obiettivo di coloro che tentano di imporre il testo approvato dalla Camera dei deputati, che è quello di aprire il fronte per la modifica della legge sull'interruzione di gravidanza, ed auspicano invece la ricerca di un punto di incontro che appare conseguibile. Infatti i Verdi sono contrari, per esempio, ad una liberalizzazione selvaggia e sottoposta alle sole leggi del mercato della fecondazione eterologa e vorrebbero regolare questa pratica limitandola a casi precisi e chiaramente espressi. Ritira l'emendamento 1.6. (*Applausi dai Gruppi Verdi, DS e Misto-RCP*).

CARELLA (*Verdi*). Fa suo l'emendamento 1.6 e ne illustra le finalità. Il problema reale della fecondazione medicalmente assistita è che l'assenza di norme ha impedito un controllo da parte delle strutture pubbliche. Il provvedimento in esame avrebbe grande utilità e potrebbe ottenere largo consenso se, invece di contenere norme manifesto, si incentrasse sulla tutela della salute della donna e del bambino, utilizzando gli strumenti posti a disposizione a tale fine dalla riforma dell'organizzazione sanitaria del Paese, attuata con il decreto legislativo n.229 del 1999. (*Applausi dai Gruppi Verdi, DS, Misto-RCP e LFNP*).

BOCO (*Verdi*). Illustra gli emendamenti 1.20 e 1.45, ricordando che il Parlamento ha il compito di affrontare i problemi concreti della gente, in questo caso il dramma di persone che non possono soddisfare il proprio desiderio di maternità e paternità. La politica ha il compito di modificare il testo in esame ricercando l'incontro tra le culture che animano la società. (*Applausi dai Gruppi Verdi e Misto-RCP*).

PRESIDENTE. Avverte che convocherà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per fissare dei limiti temporali all'esame dei disegni di legge in discussione.

PETTINATO (*Verdi*). Illustra gli emendamenti 1.9 ed 1.12. Se il confronto in Parlamento fosse stato ispirato da una comune attenzione nei confronti della dignità della persona, sarebbe stato possibile affrontare con razionalità il problema della regolamentazione del diritto degli uomini e donne alla realizzazione di sé attraverso la paternità e la maternità. Contro il furore fondamentalista con il quale la Camera dei deputati ha affrontato i temi in discussione, giungendo a scelte gravi, inaccettabili, per taluni versi indecorose, rivolge all'Assemblea del Senato un appello al dialogo.

CORTIANA (*Verdi*). Illustra gli emendamenti 1.11 e 1.15, che propongono formulazioni più asciutte dell'articolo contenente le finalità del provvedimento. In tale modo sarà possibile ricercare un terreno d'incontro per individuare limiti al desiderio ed al bisogno di maternità e paternità che tutelino il soggetto più debole, cioè il bambino nato. Solo partendo da questo punto di vista etico sarà possibile affrontare senza pregiudizio il tema della fecondazione medicalmente assistita e risolvere le numerose contraddizioni presenti nel testo. Invita a raccogliere l'appello al dialogo lanciato dal senatore Pieroni. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

SEMENZATO (*Verdi*). Illustra gli emendamenti 1.28 e 1.34. Sembra discutibile la possibilità di considerare soggetto di diritto il concepito, eventualmente in contrapposizione alla possibile madre. Si pretende di imporre un modello sociale, avanzando ipoteche anche nei confronti della legge sull'interruzione di gravidanza. Occorre invece garantire l'autodeterminazione della donna per tutelarne soprattutto la salute e salvaguardarne la responsabilità. Non è possibile per il legislatore privilegiare una specifica visione morale all'interno di una legge, intromettendosi nell'ambito delle famiglie e dei rapporti individuali con la genitorialità. È comunque auspicabile che un sereno confronto parlamentare possa consentire il raggiungimento di un'intesa tra impostazioni diverse. (*Applausi dal Gruppo Verdi e dei senatori Carcarino e Cò*).

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). L'1.55 mira a definire con precisione alcuni termini che vengono nel testo utilizzati con riferimento ai soggetti interessati; peraltro sarebbe necessario anche pensare ad una precisa definizione del concetto di «conviventi». Occorrerebbe inoltre considerare

tutte le ricadute che la normativa in esame ed i termini utilizzati avrebbero su molte norme del codice civile. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

PERA (FI). Dà conto dell'1.16, che mira a chiarire sin dall'articolo 1 lo scopo della legge e ad eliminare le ambiguità dell'attuale formulazione del comma 1. Appare peraltro discutibile l'ostruzionismo di alcune parti della maggioranza, che sembrano non avere il coraggio di assumere una posizione netta: su un problema di coscienza la dissociazione non sarebbe d'altronde scandalosa. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. I tempi stabiliti dalla maggioranza determinatasi nella Conferenza dei Capigruppo devono essere rispettati. Indubbiamente si deve constatare una volontà ostruzionistica, legittima su determinate questioni. In sede di Conferenza sarà comunque possibile stabilire un programma dei lavori tale da consentire di giungere alla votazione finale del provvedimento.

Rinvia dunque il seguito della discussione ad altra seduta e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 30 marzo. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 23,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 17 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Ferrante, Figurelli, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Montagnino, Morando, Palumbo, Papini, Pappalardo, Passigli, Piloni, Polidoro, Rocchi, Squarcialupi, Taviani, Vedovato e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis, Lauricella, Provera, Rigo e Turini per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; De Luca Athos, Manieri, Salvato e Scopelliti, per una visita del Comitato per la moratoria della pena di morte in Portogallo e Francia; Visentin, per partecipare alla III Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 21,06).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori della Commissione sanità, che ha ieri concluso l'esame di due decreti-legge di sua competenza, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'inizio dell'esame (relazione ed alcuni interventi in discussione generale) dei decreti-legge stessi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano

(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni

(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano

(743) LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(783) MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2067) TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(2210) FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano

(2350) SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani

(2433) ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni

(2963) DIANA Lino ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276, 3381, 3891 e del disegno di legge n. 4048, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 22 marzo scorso si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del Governo.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4048.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CÒ. Signor Presidente, l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame descrive le finalità del provvedimento stesso e in particolare assume il concepito come un soggetto direttamente coinvolto dalle procedure, assegnandogli addirittura la caratteristica di soggetto che gode di capacità giuridica e che quindi può essere titolare di diritti soggettivi.

Infatti, l'articolo 1 (che rappresenta, per così dire, una norma-manifesto) dichiara che la «presente legge (...) assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito». Tale dichiarazione potrebbe apparire, ad un primo esame superficiale, come un semplice enunciato di principio, non producendo alcun effetto e rilevanza effettivi all'interno del provvedimento.

E invece, al contrario, questa legge, assumendo la soggettività giuridica del concepito, produce in effetti conseguenze rilevanti quando nell'articolo 16, che riguarda le disposizioni transitorie, si accetta l'idea che l'embrione può essere adottato da una coppia. Allora, è del tutto evidente che questa petizione di principio tale non è ma ha implicazioni rilevanti sugli effetti della legge. È del tutto evidente che prevedere la possibilità di un'adozione di un embrione, quindi di una entità già concepita, presuppone, appunto, il riconoscimento della soggettività giuridica perché nell'i-

stituito dell'adozione abbiamo esattamente due soggetti giuridici: un soggetto adottante ed un soggetto adottato.

A noi pare che l'elemento della soggettività giuridica del concepito rappresenti un gravissimo elemento di confusione concettuale sia dal punto di vista dell'ordinamento civile del nostro Stato sia dal punto di vista dell'arretramento rispetto alle conquiste della legge sull'aborto. In particolare, sappiamo che il codice civile prevede che la capacità giuridica si acquisisce con la nascita e che, quindi, il soggetto di diritto diventa tale nel momento in cui nasce; anche quando la nostra legge, in particolare il diritto delle successioni riconosce una possibilità di riconoscimento di diritti al concepito subordina l'acquisizione di tali diritti appunto alla nascita.

Per quanto riguarda in particolare questo disegno di legge, tuttavia, si mette in discussione con questo principio la legge sull'aborto perché è del tutto evidente che il principio di autodeterminazione della donna sulla scelta, sulla sessualità e sulla maternità rischia di essere messa in discussione dal riconoscimento di una soggettività giuridica al concepito. Tutto questo naturalmente non accade per caso. Infatti, contesto la teoria che nell'articolo 1 si sia semplicemente voluto fare una norma-manifesto che non ha implicazioni giuridiche rilevanti: in realtà, si è inteso dare soggettività e capacità giuridiche proprio perché nella legge vengono contemplati alcuni divieti che riguardano la crioconservazione degli embrioni e la impossibilità di impiantare nell'utero della donna più di tre embrioni.

Questo, naturalmente, determina una condizione per cui al momento dell'entrata in vigore della legge vi saranno in circolazione un certo numero di embrioni, formati prima della sua entrata in vigore – non è un caso che la disposizione dell'adottabilità dell'embrione viene stabilita nelle norme transitorie – e questa condizione determina la necessità di smaltire – mi si passi questo termine – degli embrioni esistenti e, quindi, di concepire l'adozione che verrà effettuata addirittura attraverso il coinvolgimento di un giudice tutelare.

Ci pare una situazione assolutamente insostenibile, che mette in discussione alcune conquiste fondamentali – la legge sull'aborto – ma anche alcuni principi del nostro ordinamento giuridico assai rilevanti e comunque imm modificabili. Infatti, coerentemente a questa norma e alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dovremmo riformare gli articoli del codice civile che prevedono l'acquisizione della capacità giuridica con la nascita. Soprattutto, però, ci pare un arretramento, perché non si vuole accettare l'idea che la donna, nell'ambito della propria autodeterminazione, sia in grado di decidere sulla propria sessualità e sulla gestione della maternità.

Per queste ragioni, signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento soppressivo 1.1, che vuole segnalare questa gravissima incongruenza contenuta nella legge. *(Applausi dai Gruppi Misto-RCP e DS).*

* RUSSO SPENA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti all'articolo 1 successivi all'1.1, già illustrato dal collega Cò.

Si tratta di emendamenti importanti, che segnalo all'Aula perché attingono alla difficoltà di legiferare in questa materia così difficile per la novità determinata dalle stesse tecnologie riproduttive che pongono problemi che non sempre possiamo risolvere in base alle norme vigenti, anche perché entrano in discussione gli stessi riferimenti culturali su cui le categorie giuridiche sono state costruite, su cui il legislatore ha operato, e per le novità che si propongono, che fanno nascere – non c'è dubbio – anche difficili questioni morali, interrogativi su come e quando sia lecito il ricorso a queste tecnologie, su quali debbano essere i valori di riferimento. Si tratta di un punto fondamentale.

Con questi emendamenti all'articolo 1, che – come già veniva bene illustrato dal collega Cò – è un articolo manifesto, vogliamo dire che stiamo correndo il rischio – e certamente nel testo che ci viene dalla Camera dei deputati questo rischio si corre – di legiferare con la pretesa di voler regolare tutto tenendo ferma proprio la logica giuridica e quel quadro culturale che le nuove tecnologie invece hanno messo in discussione, hanno revocato in dubbio. Ciò avviene nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, mortificando la stessa ricchissima discussione in corso, il rapporto tra culture dell'autodeterminazione della donna, culture laiche, culture cattoliche, scientificità, tecnicità. In tal senso, corriamo il rischio di una legge ideologista – nella discussione generale l'ho definita appunto un manifesto ideologico – sia per i valori che vuole imporre, sia anche per i riferimenti giuridici che sceglie.

Questo non significa che occorre rinunciare all'intervento legislativo; significa che l'intervento legislativo trova un limite vero e proprio. Vi è infatti la necessità di una legge molto leggera e sobria e il ricorso allo strumento giuridico non può essere inteso invece come un cortocircuito, come una ricerca d'identità perduta, come un *diktat*, in qualche modo autoritario, che viene a calarsi sui difficili processi di autodeterminazione della donna e sul confronto aspro tra culture, confronto che invece deve essere alto e ricco.

Vi è poi un altro aspetto che riteniamo estremamente preoccupante e che con questi emendamenti vogliamo mettere in luce. Non accettiamo che in questa materia si legiferi avendo a fondamento, come paradigma, un'etica di Stato. In tal modo lo Stato di diritto verrebbe completamente stravolto; per soddisfare bisogni ideologici, in questo caso, il diritto subisce una torsione e viene lanciato alla rincorsa di un futuro incerto, disciplinando ipotesi che non sono neppure definite nei loro contorni scientifici e divenendo impaccio alla stessa ricerca scientifica e al confronto delle idee senza valori che siano condivisi.

Giustamente venivano citati alcuni casi e paradossi specifici che in questo testo di legge ritroviamo, come è già stato sottolineato nell'intervento, che mi ha preceduto, del collega Cò. Pensiamo a un legiferare – ripeto – sobrio e aperto, ad una disciplina leggera che non privilegi un unico punto di vista o un'unica ideologia, ma che venga a costituire, come assetto normativo, una cornice legislativa larga, all'interno della quale si possa continuare la discussione e, soprattutto, inserire le innova-

zioni scientifiche che devono far parte della ricerca e dell'indagine culturale aperta di cui parlavo.

Non solo con i nostri emendamenti ma anche con quelli presentati dalla collega Salvato e da altri colleghi e colleghe dei DS e dei Verdi, abbiamo voluto sottolineare uno dei punti fondamentali dell'articolo 1 e del disegno di legge nel suo complesso. Vorrei esprimerlo con parole e analisi che mi sembrano molto interessanti e che mi fa piacere restino al verbale della discussione di questa sera.

Maria Luisa Boccia e Grazia Zuffa, nel loro testo: «L'eclissi della madre», hanno illustrato tale punto in una maniera che a me sembra estremamente interessante: «Tutti i limiti posti all'autonomia procreativa vengono motivati sul preminente interesse del concepito. Dal momento che si ricorre a un intervento medico, mettere al mondo un figlio non è più un atto che investe "la sfera più intima delle persone e dunque la loro libertà", ma diviene dominante la sfera pubblica: "quel determinato concepimento è fatto dalla società più che dai donatori di gameti" (...), siano questi ultimi offerti da chi accoglierà il figlio o da altri. Poiché nessuno è in grado di generare da sé un figlio in provetta, ed è la collettività a fornire i mezzi necessari, è dovere di quest'ultima anche dettare regole per ottimizzare le migliori condizioni per il figlio. La responsabilità dello Stato non è quindi quella di fornire garanzie e tutele sull'intervento, ma di individuare chi è idoneo a essere un buon genitore. Fondamentalmente l'interesse del concepito viene ricondotto a tre diritti: alla vita, all'identità genetica, alla famiglia. Unitariamente intesi, essi comportano una drastica limitazione delle tecniche». Ecco il punto.

In quest'ottica, «tutti gli embrioni sono destinati a nascere, e i genitori biologici devono coincidere con quelli giuridici, ovvero con una coppia legalmente sposata. In quanto "programmato", il concepito è considerato esclusivamente quale prodotto delle tecnologie, come tale, prima e più che figlio di chi l'ha voluto è un essere avulso dal contesto relazionale, assimilato all'orfano, all'abbandonato, all'illegittimo, cioè alle condizioni negative dell'infanzia sociale. Spetta allo Stato prevenirle, assicurandogli prima ancora del suo concepimento l'esistenza della famiglia ideale.

Al bambino tecnologico spettano certezze e garanzie che nessun altro *status* di filiazione, pur previsto dalla legge, può offrire. Evidentemente esclusa, nel caso di adozione, la corrispondenza tra genitori biologici e sociali, la presenza di una coppia genitoriale legale e stabile non è in alcun modo una preconditione per la procreazione sessuata. Catturato dal biologismo proprio delle tecnologie, il diritto presume di fondare questa costruzione del tutto artificiale sul pregiudizio della verità biologica. Il diritto del figlio a essere concepito, messo al mondo ed educato dai suoi genitori biologici è "l'espressione del giusnaturalismo nei suoi termini attuali, che si manifesta con il dogmatico assunto dell'esistenza dei diritti naturali; dell'esistenza di un diritto alla vita; della sua coincidenza tra inizio della vita e concepimento; della esistenza di un interesse della famiglia superiore agli interessi dei suoi singoli membri; del diritto di ciascuno ad avere una famiglia legittima.

Una rigida interpretazione di questa funzione della legge», del resto, «è data dai documenti ufficiali della Chiesa cattolica». Come dice l'*Evangelium Vitae* a pagina 17 (ricordano la Zuffa e la Boccia), «"moralmente inaccettabili, dal momento che dissociano la procreazione dal contesto integralmente umano dall'atto coniugale", le tecniche», in questo caso, «sono ammesse soltanto in via eccezionale per la coppia sposata, quando configurano non un intervento sostitutivo all'atto coniugale, ma», come scrive l'*Istruzione* a pagina 31, «una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale».

Coerenti a queste premesse si sono avute in Italia numerose proposte di legge, da quella elaborata nel 1985 dalla commissione ministeriale Santosuosso, a quelle presentate nell'ultima legislatura da parlamentari di diversi partiti. Quanto espresso nella relazione Santosuosso come *ratio* dell'intera disciplina, ovvero «la priorità del diritto dei già nati ad avere genitori rispetto all'aspirazione dei coniugi ad avere figli con procedimenti artificiali», è riproposto in termini analoghi nei testi più recenti. Merita sottolineare come il carattere eccezionale delle tecniche comporti limiti e divieti anche per la fecondazione omologa di una coppia sposata, quali l'inseminazione *post mortem* e il requisito di età fertile. Poiché non si può programmare un orfano, se un uomo muore improvvisamente la moglie non può richiedere il suo sperma congelato; se invece è già stato ottenuto un embrione, l'orfano può nascere poiché di questo non è fatto divieto, probabilmente in ragione della sua equiparazione al già nato. Ma se è la madre genetica a morire prima del reimpianto, il padre non ha diritto di trovare una madre sostituita, perché nascerebbe un orfano. Ed essendo vietata in questo schema normativo la donazione d'embrione (oltre che di gameti) in questo caso l'embrione sarebbe destinato alla distruzione.

In questi disegni di legge in esame si prevedono inoltre norme a tutela dell'embrione che nel loro insieme configurano una sorta di obbligo per la coppia a far nascere tutti gli embrioni ottenuti; anzi nell'ipotesi più restrittiva e proibizionista la legge dovrebbe rispecchiare compattamente l'idea di famiglia assunta a riferimento.

Nelle linee principali questo intento – che rifiutiamo e che riteniamo un paradosso anche sul piano giuridico – prevale anche nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, dove si pretende di conciliare la priorità dell'interesse del concepito con una visione più positiva delle tecnologie, soprattutto nelle scelte soggettive della procreazione, seppure condotta nell'ambito della terapia.

A noi sembra che l'impianto del disegno di legge, sebbene sia presentato come un positivo ed equilibrato approdo al pluralismo etico e giuridico sia – per ciò che sul piano giuridico oltre che sul piano dell'impianto ideologico ci siamo sforzati, il collega Cò ed io, di illustrare – estremamente negativo, manifesto di uno Stato etico che comprime non solo l'autodeterminazione della donna ma anche l'autodeterminazione dei genitori, la loro genitorialità consapevole.

Gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1 si riferiscono ad un differente impianto normativo e ad una relazione diversa tra culture, nel

pieno rispetto di una cultura cattolica democratica che tuttavia non può pensare di imporre se stessa, con una torsione integralistica, come unica cultura che vale quale paradigma formativo di norme che quindi si impongono autoritariamente rispetto ad un confronto culturale e ad una ricchezza di comportamenti.

Per questo raccomandiamo alle colleghe e ai colleghi l'approfondimento e l'accoglimento degli emendamenti che all'articolo 1 sono stati presentati chi vi parla insieme ai colleghi Cò e Crippa. (*Applausi dai Gruppi Misto-RCP, DS e Verdi*).

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, la ringrazio, però di questo passo probabilmente per il 2003 avremo finito l'illustrazione degli emendamenti.

Do la parola al senatore Carcarino che interviene per illustrare gli emendamenti della senatrice Salvato, assente giustificata.

CARCARINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli senatrici, e signori rappresentanti del Governo, l'emendamento 1.2 mira a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge in discussione. Si tratta dell'articolo che disegna le finalità della legge e che quindi in sé non ha, o non dovrebbe avere, un contenuto giuridico rilevante se non per gli interpreti della legge che da esso dovrebbe trarre lumi sulle norme in essa contenute.

In realtà, sia per la formulazione del comma 1, che disegna l'orizzonte ideologico della legge, sia per la posticcia aggiunta di un successivo comma 2, che nulla ha a che fare con la enucleazione delle finalità della legge, ma apre il varco alla continua successione di norme e divieti che la caratterizzano, si tratta di un articolo pericoloso e censurabile.

Non è condivisibile una formulazione che nel finalizzare alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità esclude *a priori* la possibilità che alla fecondazione artificiale si giunga sulla base di un desiderio di genitorialità altrimenti difficilmente conseguibile.

Non è solo il caso estremo, e certamente scandaloso, per la cultura e la sensibilità che animano il testo al nostro esame, delle coppie omosessuali, che potrebbero altrimenti dare legittimamente seguito al loro desiderio di genitorialità, ma anche delle donne sole e fertili, per le quali questa legge stabilisce, nella fecondazione artificiale, divieti che la natura non conosce. Torna in questo modo un'idea caritatevole delle donne madri, alle quali si nega la scelta e il desiderio di esserlo e si offre la tutela dello Stato e delle comunità in quanto vittime, loro e i loro figli, di una condizione di minorità e di sofferenza.

Già questo dovrebbe spingerci, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, a cancellare quelle finalità che vedono nella fecondazione artificiale solo una terapia della sterilità. Ma a ciò si aggiunge quell'inaccettabile asserzione secondo cui la legge dovrebbe assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti e in particolare del concepito.

Signor Presidente, non è utile entrare nel merito di eccezioni di natura giuridica che il senatore Salvatore Senese ha sollevato con puntiglio e dovizia di argomenti nel parere sottoposto all'attenzione della Commissione giustizia e che altri certamente riprenderanno con efficacia. L'ha fatto poc'anzi e anche in un modo egregio l'onorevole senatore Fausto Co'. È essenziale, a nostro avviso, cogliere il significato politico di quella che il senatore Salvatore Senese ha definito una norma manifesto, colpo di coda dell'ossessione patriarcale contro il potere di generare, sostenuto dall'impianto ideologico e dalla retorica della dottrina cattolica.

Questa legge torna impunemente sul luogo del delitto; torna a contrapporre, come nelle polemiche sull'aborto e sul principio di autodeterminazione femminile, i diritti della madre a quelli del nascituro, dimenticando che la procreazione non è il foro nel cui ambito due soggetti distinti stipulano un accordo, come se fosse una transazione commerciale tra privati, ma il luogo di uno scambio creativo, di una relazione costitutiva, senza la quale la donna non è madre e il concepito non è figlio.

Nella fecondazione artificiale, così come in ogni scelta di maternità, onorevoli colleghi, non è possibile contrapporre un diritto alla maternità ai diritti del nascituro. Una simile contrapposizione nega in radice la relazione madre-figlia-figlio, distinguendo la soggettività del nascituro dal desiderio procreativo della madre. Il pensiero della differenza e il riconoscimento dell'autonoma soggettività femminile hanno la loro radice nel riconoscimento di sé e dell'altro, che è in quella specialissima relazione che segna la procreazione come esperienza femminile.

Siamo convinti, signor Presidente, a conclusione dell'illustrazione dell'emendamento 1.2, che l'articolo 1, per le argomentazioni che ho poc'anzi citato, vada soppresso o, nel caso in cui l'Assemblea non volesse accogliere l'istanza di soppressione proveniente da più parti del Parlamento, quantomeno sostituito. Noi abbiamo perciò presentato l'emendamento 1.4, che mira a sostituire l'inaccettabile articolo 1 con una formulazione sobria che esprime, in maniera chiara e non ideologica, le finalità della legge, esplicitando che «gli interventi d'inseminazione artificiale, di fecondazione *in vitro*, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani si effettuano presso strutture pubbliche o centri privati convenzionati autorizzati dal Ministero della sanità».

Se si ritiene di non poter fare a meno di una norma di apertura del disegno di legge, quella prevista nel nostro emendamento è ciò di cui vi è necessità, senza preannunciare le preclusioni contenute nell'ulteriore prosieguo del testo, che sono comunque censurabili perché tradiscono una concezione fobica della fecondazione assistita, in netto contrasto con il sentimento diffuso dell'opinione pubblica che vi legge un'opportunità offerta dalla scienza al desiderio di genitorialità di donne e uomini, ai quali sarebbe altrimenti preclusa la possibilità di diventare madri o padri.

La formulazione dell'emendamento riprende il testo del disegno di legge dalla senatrice Ersilia Salvato, che riproduce una delle prime iniziative legislative volte a regolamentare la fecondazione assistita, promossa

da alcune donne impegnate dentro e fuori dalle istituzioni, a partire dalla senatrice Zuffa che ne era la prima firmataria nella X legislatura.

Il testo che sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea e del Governo riprende peraltro le finalità enunciate dall'articolo 1 della legge spagnola, che ha disciplinato efficacemente la materia sin dal 1988 e che non sembra aver posto gravi problemi di coscienza alla popolazione spagnola, che condivide con quella italiana la prevalente tradizione culturale e religiosa cattolica.

L'emendamento 1.41 mira a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1. Si tratta di un comma evidentemente non congruente con la stessa rubrica dell'articolo, posto che non contiene una finalità della legge, ma solo un'anticipazione di successivi divieti.

Non entriamo nel merito di altre pur rilevanti questioni, quale quella se la fecondazione assistita sia una terapia, come ha ritenuto la Commissione sanità nell'approvare un emendamento che la fretta di portare in Aula il disegno di legge ha fatto decadere, o se essa non sia una terapia, come ha ritenuto la Camera nel licenziare il testo in esame. Certo è che, quand'anche si dovesse accedere alle argomentazioni di cui al comma 1, secondo cui la fecondazione è un rimedio alla sterilità, è discutibile la sua concezione residuale – sussidiaria, si direbbe in tempi di retorica federalista – come se si trattasse di un male necessario. Torna qui la concezione oscurantista della fecondazione assistita che permea l'impianto della legge e che a nostro avviso è inaccettabile.

Sono queste, signor Presidente, le ragioni convinte e chiare che ci hanno indotto a presentare i tre emendamenti che ho illustrato. Ci auguriamo che l'Assemblea, qualora non intenda sopprimere l'articolo 1, lo sostituisca quanto meno con il testo da noi presentato che riteniamo molto ragionevole. (*Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com e Misto-RCP. Congratulazioni*).

PIERONI. Signor Presidente, l'emendamento 1.3, è volto a sopprimere l'intero articolo 1. Le ragioni per cui sarebbe opportuna tale soppressione sono state diffusamente illustrate da alcuni colleghi per ciò che attiene alle motivazioni di ordine generale e ai principi fondanti di un sistema legislativo che possa definirsi tale.

Altre considerazioni, però, inducono il nostro Gruppo a chiedere all'Assemblea di valutare con estrema attenzione l'opportunità che l'articolo in esame nella sua odierna formulazione testuale sia espunto dal testo normativo.

Ci sono dei motivi politici, che declinerò senza alcun timore nei confronti dei colleghi con i quali vorrei sia che si instaurasse un dialogo sia che cessasse l'attuale situazione di «muro contro muro», che è totalmente inutile per il Paese e poco confacente all'attività parlamentare nel suo insieme. Che questa situazione, basata su pregiudiziali ideologiche (che i senatori Carcarino, Cò e Russo Spena hanno bene evidenziato) produca pessimi risultati normativi, lo si evince dalla lettura stessa dell'articolo che proponiamo di sopprimere.

Onorevoli colleghi, l'articolo 1 indica le finalità della legge ed esordisce con le seguenti parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana». A parte la pessima prosa, il problema è che il contenuto del disegno di legge non rispetta le finalità declinate in questo articolo: se il testo approvato dalla Camera dei deputati entrasse in vigore – come, ad esempio, il senatore La Loggia ha più volte richiesto – e fosse pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* violerebbe le finalità previste dall'articolo 1, perché esso pone rimedio ai problemi riproduttivi derivanti dall'infertilità ma non a quelli derivanti dalla sterilità, che pure è uno dei principi cardine declinati all'inizio del testo stesso.

La questione della fecondazione eterologa ha, infatti, delle ricadute sul campo che, al di là degli ampi sistemi morali e delle architetture etiche, sono molto concrete e con l'approvazione del testo in esame purtroppo resterebbero irrisolti tutti i problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità, che sono notoriamente quelli largamente dominanti, almeno nei maschi. Abbiamo in esame un articolato che contraddice, nel suo corpo normativo, l'articolo 1 che ne declina le finalità.

Se volessi fare un'imitazione del senatore Rotelli, potrei impostare a lungo la voce su tale questione, ma siccome mi interessa di più un dialogo veramente costruttivo con i colleghi dei quali noi Verdi in parte condividiamo le finalità, preferisco affermare con chiarezza che in realtà nell'articolo 1 del disegno di legge non si fa riferimento alla fecondazione e per quel poco che se ne parla, lo si fa malissimo, in maniera ridicola e contraddittoria: tale articolo, invece, richiama la legge n. 194 del 1978 e in tal modo rimette in discussione la questione dell'aborto, che in Italia ha avuto una lunga storia.

Sulla riapertura di questo fronte il Gruppo dei Verdi non è d'accordo e la nostra battaglia sarà rigorosa e netta perché questo è il risultato che si ottiene approvando l'articolo 1 e in particolare il suo comma 2.

Se, invece, l'intenzione è evitare una liberalizzazione selvaggia della fecondazione eterologa e l'avvento del mercato nel settore, questo problema, questa attenzione e questa sensibilità ci trovano concordi, perché credo che siamo tutti consapevoli di quali perversi meccanismi s'innescerebbero in caso di liberalizzazione selvaggia su questo fronte.

Si può e si deve trovare un punto d'incontro e ciò è possibile nel rispetto delle culture di tutti: è sicuramente possibile, infatti, affermare che il ricorso alla fecondazione eterologa è consentito soltanto in taluni casi precisi, individuati, chiaramente espressi, controllati, e non aperti all'inflazione selvaggia di un mercato dei geni che noi Verdi non vogliamo, in questo settore come in altri.

Abbiamo su questo versante lo stesso rigore con cui in quest'Aula affrontiamo la questione delle biotecnologie, lo vogliamo dire con chiarezza a tutti i colleghi: non soffriamo di schizofrenia di fronte a tali argomenti; si tratta soltanto di porre il problema nei suoi termini reali e non in termini ideologicamente travestiti, perché la formulazione attuale è un trave-

stimento ideologico per riaprire la battaglia sulla legge n. 194 del 1978, cosa a cui questo Gruppo non intende consentire, né mai consentirà.

Che sia così, d'altra parte, non vi è dubbio perché alcuni colleghi che sostengono l'approvazione di questo testo lo rivendicano apertamente. Certo, sorprende che in un Gruppo come Forza Italia che sin dalla nascita voleva presentarsi come espressione della cultura liberare di questo Paese si siano sposate...

PERA. Vai al voto, non fare ostruzionismo! (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PIERONI. Scusate, vi prego di non trascendere! (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, non si inquieti con i suoi! (*Ilarità*).

PIERONI. Senatore Pera, non ho capito, mi scusi, ma non ho proprio sentito!

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, il senatore Pera le ripeterà quanto ha detto in un orecchio!

PIERONI. Non so. Vi sono poi i colleghi della Padania che hanno problemi di circhi: colleghi, stiamo parlando della fecondazione umana, non di quella animale! (*Commenti dal Gruppo LFNP*). Sì, ricordo un giorno che siete venuti tutti con i nasi da *clown*, l'ho ben presente!

Tornando all'argomento, Signor Presidente, veramente credo di poter invitare, con assoluta serenità, i colleghi, in particolare quelli della maggioranza, che sono più sensibili a questi argomenti, ad utilizzare i giorni che restano per costruire un punto di incontro comune su questa vicenda, punto che può e deve essere trovato.

Non credo, infatti, che nessuno, in quest'Aula, seriamente pensi che la fecondazione eterologa possa essere praticata a livello umano con il mercato dei geni che si pratica a livello veterinario, né penso che vi possa essere alcuno che in buona fede ritiene che la fecondazione eterologa debba essere vietata, in ogni caso, proibita a qualunque donna, in qualunque condizione familiare si trovi, perché sono posizioni entrambe da topolini ciechi e non da classe politica che assume, nella sua visione complessiva, i problemi del Paese.

Quando la cultura politica cattolica di questo paese – lo ripeto – era unita e rappresentata da un solo partito, questi scivoloni di tipo fondamentalista non si sono mai verificati. La capacità di distinzione tra il mandato elettivo rappresentativo, il senso dello Stato e la propria fede (perché bisogna chiamarla per nome: la propria fede) ha sempre caratterizzato le organizzazioni politiche cattoliche di questo Paese. È davvero sorprendente che, assieme all'unità politica dei cattolici, si sia persa tale capacità, in una folle rincorsa all'abiura di quello che era stato uno dei caratteri più nobili, di cui questa tradizione può andare fiera, come è sorprendente

che sia praticata da chi questa cultura l'ha vissuta, anche personalmente, fino in fondo.

Desidero comunicare che il Gruppo dei Verdi ritira l'emendamento 1.6 e, per il momento, signor Presidente, mi fermo qui. (*Applausi dai Gruppi Verdi, DS e Misto-RCP*).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Onorevoli senatori, vorrei pregarvi di contenere gli interventi nello spazio complessivo di 10 minuti. (*Il senatore Boco fa segno di non voler intervenire*).

CARELLA. Signor Presidente, succintamente preciso che ho ritenuto di fare mio l'emendamento 1.6, testé ritirato dai presentatori, perché voglio soffermarmi su un aspetto molto delicato e anche sostanziale di tale proposta emendativa.

Non solo in questi giorni, ma in questi mesi di dibattito nel Paese, in Commissione sanità e anche qui in Aula al Senato si è posto molto l'accento sulla necessità di provvedere con urgenza a risolvere un'emergenza evidente nel nostro Paese, che i *mass media*, e anche il mondo politico, definiscono come «il *Far West* della provetta».

Credo che l'emendamento 1.6, proprio nella parte in cui sottolinea la necessità di prevedere che tali interventi «si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni», utilizzando tra l'altro, un concetto ripreso in emendamenti già illustrati da altri colleghi (in particolare l'1.4, presentato dalla senatrice Salvato, che anzi definisce meglio la questione, facendo riferimento anche ai «centri privati convenzionati autorizzati dal Ministro della sanità»), rappresenta il problema reale presente nel nostro Paese: la mancanza di norme che hanno creato una situazione di sostanziale assenza di autorizzazioni e controlli di tale attività sia nei centri pubblici che in quelli privati.

Ritengo che l'intera disciplina della fecondazione medicalmente assistita dovrebbe in realtà tener conto delle ultime modifiche effettuate sul piano legislativo, che riguardano più complessivamente il settore della sanità del nostro Paese. Mi riferisco al decreto legislativo n. 229 del 1999, di cui si è lungamente discusso in Parlamento, che sostanzialmente ha introdotto principi innovatori nell'organizzazione sanitaria del nostro Paese: mi soffermerò, in particolare, sugli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies contenuti nel decreto legislativo citato, che affrontano proprio le questioni che ho richiamato.

Innanzitutto, c'è la questione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie. Ebbene, nel citato provvedimento si fa specifico riferimento alla necessità dell'autorizzazione sanitaria per gli studi odontoiatrici, medici e per tutte le altre professioni sanitarie; così come si fa specifico riferimento alla necessità che ci sia un'autorizzazione ove questi studi siano attrezzati per erogare prestazioni, ad esempio, di chirurgia ambulatoriale, e siamo nel caso specifico, ovvero quando in essi si procede all'esecuzione di accertamenti diagnostici ed anche di pratiche terapeuti-

che di particolare complessità, che pertanto comportino un rischio per la sicurezza del paziente; sono previste inoltre autorizzazioni per quelle strutture che sono esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche svolte in favore di soggetti terzi.

Ecco perché più volte, e non soltanto in Parlamento, all'interno delle forze politiche e nel dibattito promosso da esperti del settore, si è evidenziato che probabilmente in Italia sarebbe stata più che altro necessaria una regolamentazione leggera, se veramente si intendeva risolvere i problemi relativi al controllo di questi centri, offrendo nel contempo garanzie sul piano sanitario ai soggetti che si rivolgono ai centri stessi (penso in particolar modo alla donna e al concepito, al futuro nato); si è messo in evidenza che probabilmente questa materia poteva essere risolta proprio alla luce delle nuove disposizioni in materia sanitaria, richiamate nel decreto legislativo n. 229, meglio noto come «*riforma-ter*», con un provvedimento di rango inferiore di competenza del Ministero della sanità.

Voglio qui sottolineare che questo provvedimento, oltre ad affrontare le questioni relative alle autorizzazioni, tratta anche problematiche relative all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, all'accreditamento dei professionisti che ne facciano richiesta, proprio per dare all'utente del Servizio sanitario nazionale, in tutte le strutture dove si espleta un'attività sanitaria, quelle garanzie di tutela per la salute del cittadino.

Desidero ricordare che questi strumenti normativi affrontano questioni di grande importanza, come la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio dell'attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale; come la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, alla funzionalità della programmazione regionale; come la definizione delle procedure e dei termini per l'accreditamento delle stesse strutture. I principi direttivi di queste norme sono finalizzati ad assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare, a garantire che tutte le strutture accreditate abbiano adeguate condizioni di organizzazione interna, proprio con specifico riferimento alla dotazione quantitativa, alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato nelle strutture stesse, e infine a prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale e la partecipazione degli stessi operatori ai meccanismi e ai programmi di valutazione sistematica interna.

In definitiva – e concludo – credo che se l'interesse del Parlamento e del Paese fosse stato in realtà finalizzato a raggiungere livelli di garanzia per i cittadini, per la coppia, per la donna, per il nascituro e per il nato, più che dividerci su un provvedimento che tiene oggettivamente maggiormente conto della necessità di approvare una «legge manifesto», avremmo dovuto affrontare tali questioni di grande interesse, risolvendo così una situazione caotica attuale, definita come il «*Far West* della provetta». (*Applausi dai Gruppi Verdi, DS, Misto-RCP e LFNP*).

BOCO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.20 e 1.45; preannuncio inoltre che gli emendamenti 1.28 e 1.34 saranno illustrati dal senatore Semenzato, gli emendamenti 1.11 ed 1.15 dal senatore Cortiana, e così via.

Prendendomi il tempo che il Regolamento mi concede e non di più, nella fase di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 vorrei affrontare uno dei problemi di questo dibattito – che, mi permetto di ricordare, ha occupato diverse ore in quest'Aula e in merito al quale ho potuto portare un contributo con un mio intervento, oltre ai molti altri importanti di vari colleghi – che ha attraversato il Paese e lo attraversa tuttora, e che tocca le coscienze e la sensibilità di tante persone.

Credo che una delle esigenze più importanti, quando si presentano emendamenti, quando si apre un dibattito e si affronta una discussione vera, sia quella di non nascondersi, cercando invece di vedere cosa fare per risolvere il problema.

Uno dei passaggi che ritengo siano oggi da discutere è la modifica apportata dall'Aula della Camera all'articolo 1, che concerne le finalità di tale normativa.

Un secondo punto da valutare è la volontà espressa da alcuni colleghi di andare al più presto al voto: una posizione legittima. Vorrei semplicemente far presente che, nell'ambito dei diritti di un parlamentare, ci possono essere convinzioni come quella che in un dibattito come questo il tempo aiuti la riflessione, aiuti le culture ad incontrarsi. Oggi, infatti, niente tradirebbe le tante aspettative dei cittadini come avere un muro contro muro demagogico tra antiche, straordinarie e importanti culture; ciò non risponderebbe davvero ai grandi problemi di quella moltitudine di donne e di uomini che in questo Paese si trovano davanti alla difficile situazione di gestire, di cercare una maternità o una paternità; una situazione che porta tante persone in tanti istituti ad affrontare percorsi complicati, affrontando lunghe liste d'attesa.

Ecco perché credo che la responsabilità del Parlamento sia grande, quella responsabilità e quel rispetto che l'uno deve all'altro, che le culture quando si confrontano devono alla riflessione collettiva, sapendo che non esiste mai una ragione totale dentro ognuno di noi.

Per questo motivo noi Verdi non ci sentiamo di dover nascondere nulla; al contrario, avendo presentato molti emendamenti, vogliamo manifestare la nostra convinta volontà di modificare questo testo, certamente rispettando le due culture che vengono a confronto, e di non subirlo.

Ecco perché dobbiamo dare il tempo affinché si sviluppi questo incontro e si possa rispondere al problema. In questo momento sto illustrando gli emendamenti all'articolo 1, ma...

PRESIDENTE. Purché il tempo non sia infinito, senatore Boco, perché ci sono dei limiti temporali entro i quali dobbiamo circoscrivere anche questo provvedimento.

BOCO. Conterrò il mio intervento, signor Presidente, se me lo permetterà, entro i dieci minuti che in questo momento posso avere a disposizione per illustrare gli emendamenti a questo articolo, certo, richiamando quel tempo quando si passerà all'esame degli altri articoli e quando potremo svolgere questa discussione.

Ritengo, signor Presidente, che all'interno delle finalità di questa legge ci sia l'ingresso di una discussione, che certo arriva fino all'articolo 4, al comma 3, dove si dice che è vietato il ricorso alle tecniche assistite di tipo eterologo.

Ecco perché qui all'articolo 1, comma 1, e nell'emendamento 1.20 si inserisce questo discorso. La Camera ha operato in maniera legittima, che merita rispetto. Voglio semplicemente una pari opportunità, l'opportunità di intervenire, di dire la mia, di incentivare una discussione, di valutare se tutto questo può essere omnicomprensivo. L'emendamento approvato dalla Camera, che ricordavo, alla fine del comma 1 modifica questa cultura. Cerco di comprenderlo e di addurre ragioni che non devono essere per forza antagoniste, ragioni che portino questa parte del Parlamento a riflettere sul fatto che leggi come questa non sono più importanti di altre, ma sono importanti comunque perché rendono necessario – se posso usare questo termine – smilitarizzare le nostre menti, farci uscire dai canoni classici dove ognuno è dentro le sue chiese e dentro i suoi insediamenti culturali.

Io credo spetti a noi portare avanti con convinzione il compito di prendere tempo per incontrarsi e costruire insieme le condizioni per un confronto chiaro. Ovviamente le finalità sono le prime che costruiscono le condizioni collettive. Per tale motivo, con l'emendamento 1.45 propongo una modifica del secondo comma dell'articolo 1 allo scopo di definire un dettato normativo che fotografi effettivamente la realtà di decine e decine di migliaia di persone (mi permetto di dire di famiglie) e tutti quei processi che dovrebbero oggi essere visti sotto l'ala dell'amore responsabile che unisce l'uno all'altro e che si cerca di esprimere al soggetto che sta venendo alla vita.

Noi, quindi, colleghi, affronteremo in maniera convinta una fase emendativa che non sia frutto solo delle nostre opinioni ma che sia al centro di una *agorà*, in cui tutte le culture possano davvero incontrarsi. Solo in questo modo si potrà dare al Paese un importante testo di legge, opportunamente emendato, che risponda effettivamente alle rilevanti esigenze non solo materne ma anche paterne. In tal senso gli interventi eterologhi hanno una loro importanza.

In conclusione, signor Presidente, le finalità rappresentano il punto fondamentale su cui trovare e costruire le condizioni di un effettivo confronto. Sono certo che per il bene di tutti cercheremo di conquistare convintamente il tempo necessario per dare vita alla fine – dopo aver smontato e smilitarizzato ciascuno i propri recinti – ad un testo che dovrà un giorno essere varato dal Parlamento, essendo soprattutto figlio di tutti i contraenti, ossia di tutte le persone che rappresentano il Paese nel rispetto

dell'uno e dell'altro, ovviamente senza esagerare ma cercando di costruire pari condizioni.

Per queste ragioni ho presentato gli emendamenti in esame e, senza infingimenti, ho manifestato la volontà di conquistare il tempo necessario per svolgere una discussione più serena. Sono certo che i colleghi del Gruppo che interverranno dopo di me continueranno a portare avanti con convinzione questo processo, che spero sia alla fine soprattutto nell'interesse di tutti e di tutte le parti politiche. (*Applausi dai Gruppi Verdi e Misto-RCP*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.8, 1.29, 1.36 e 1.43, presentati dal senatore Marino e da altri senatori, si intendono illustrati.

CARELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Carella, lei non può intervenire una seconda volta. (*Commenti del senatore Carella*). Lei ha illustrato alcuni emendamenti, quindi ha fatto proprio l'emendamento 1.6 e, in base al Regolamento, in questa fase procedurale può intervenire una sola volta. Pertanto, mi spiace, ma non posso darle la parola.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, anche lei è già intervenuto.

PIERONI. Signor Presidente, volevo solo farle presente che l'emendamento 1.9 sarà illustrato dal senatore Pettinato.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, la parola allora deve chiederla il senatore Pettinato e non lei.

A questo punto ritengo opportuno fare la seguente premessa. Convocarò la Conferenza dei Capigruppo per assumere decisioni in proposito. Si è deciso di approvare il provvedimento sulla procreazione medicalmente assistita entro la fine del mese di aprile, ma immagino che si dovranno contingentare i tempi. Non credo infatti che si possa aprire un confronto tra le forze politiche quando in effetti si dichiara la disponibilità a discutere solo i propri convincimenti. Devono poter esprimersi anche gli altri.

Ha facoltà di parlare il senatore Pettinato.

PETTINATO. Signor Presidente, raccolgo l'appello che lei fa, sottolineando però che, rispetto a questo provvedimento, c'è già stato il contingentamento delle idee e quindi credo non sarà gran danno se alla fine contingeremo anche i tempi.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, su quest'argomento, diversamente da altri, abbiamo tenuto un dibattito lungo, approfondito, con interventi

che non hanno riscontri rispetto ad altri provvedimenti. Questo per la verità.

PETTINATO. La ringrazio di averlo ricordato, signor Presidente, ma io mi riferivo alla qualità degli interventi...

PRESIDENTE. Questo non ha importanza: io non giudico la qualità degli interventi.

PETTINATO. ...e delle posizioni, non mi riferivo alla loro lunghezza.

Avremmo davvero desiderato che su una materia così delicata potesse, e non solo in Parlamento, svolgersi un dibattito; invece, in Parlamento si è tenuta una discussione tecnicamente tale ma, appunto, non un dibattito, vale a dire un confronto situato in un'atmosfera serena, in cui le idee, i punti di vista e persino le fedi si misurassero senza fondamentalismi e senza anatemi. Infatti, se così fosse stato, se così fosse, questi emendamenti (io illustro l'1.9 e l'1.12) non avrebbero avuto alcuna necessità di illustrazione, perché si sarebbero agevolmente presentati per quello che realmente vogliono essere e sono, vale a dire un contributo di elementare e intelligente razionalità ad una materia che di null'altro ha bisogno che di un sereno apporto di razionalità possibile.

Però, esistono due diverse ragioni (diverse ma entrambe, appunto, ragioni) che si contrappongono per convergere verso un risultato che presupponga l'esistenza di valori umani condivisi e di volontà di regolare problemi nel quadro di una comune attenzione al ruolo, all'esistenza e alla dignità della persona umana.

Voglio dire che avremmo davvero auspicato che, nell'intraprendere il percorso legislativo su una materia così delicata e così tipicamente riservata alle convinzioni profonde e all'etica di ciascuno e di ciascuna, fare una legge significasse mettersi nell'atteggiamento intellettuale dell'ascolto e del rispetto di chi non la pensa come noi, soprattutto nei confronti di esigenze che appartengono in maniera insopprimibile alla persona umana e alla sua realizzazione.

Se così fosse (ma così non è), gli emendamenti di cui ci stiamo occupando significherebbero semplicemente che qui stiamo discutendo di un diritto della persona umana alla realizzazione di sé attraverso la maternità e la paternità, che questo diritto non è in alcun modo in discussione né alcuno pretende di piegarlo a visioni di livello o di ambito diverso da quello dei diritti della persona e che si tratterebbe soltanto di stabilire, sul piano delle opportunità offerte dalla società relativamente alla salute, che oggetto di questa norma è un intervento che, come tale e soltanto come tale, comportando alcuni aspetti delicati su cui si esercitano sensibilità diversificate, dev'essere applicato, per quanto si riferisce all'emendamento 1.9, solo quando ogni terapia normalmente usata abbia dato risultati non utili né efficaci.

Per altro verso, con la sostituzione dell'articolo 1 prevista dall'emendamento 1.12 staremmo semplicemente attuando un intervento rispetto ad

un problema centrale nella vita della nostra società di oggi e anche rispetto all'insorgenza di problemi come il crescere vertiginoso della sterilità maschile, senza arrampicarci sui terreni impervi dell'introduzione di diritti del concepito o di riconoscimento della personalità del concepito in quanto tale.

Ma qui stiamo facendo altro: stiamo disputando sul terreno dei diritti e delle libertà che abbiamo appena ricordato per metterli in discussione, per riportarli a concezioni della vita che appartengono ad altri livelli e ad altri ambiti; infine, per negarli.

È questa una materia su cui sembra che in questo Paese le prove e le guerre non debbano finire mai. Oggi la prova si gioca su una legge dal contenuto e dalle scelte gravi, inaccettabili e per alcuni aspetti persino indecorose, a partire dal divieto di fecondazione eterologa – fatto in sé molto grave perché indice di un'insensibilità assoluta verso la delicatezza del problema –, ma soprattutto con riferimento alla equiparazione che viene fatta alla clonazione umana e più avanti anche alla creazione di ibridi e addirittura di chimere.

Una legge che discrimina persino il diritto della donna alla condizione di *single*, persino il diritto della donna a sottrarsi alla scelta esemplare della «normalità» del matrimonio e addirittura della coppia, con inatteso compromesso rispetto a posizioni di altri tempi.

Una legge che introduce il diritto del concepito, con la pretesa di sconvolgere nel profondo, nonostante le rosee e precipitose dichiarazioni in senso contrario, la disciplina dei diritti della persona come sancita dal codice civile che viene da molto lontano, dalle radici stesse della nostra storia.

Una legge che, in un sussulto finale di intolleranza persino razzista, si inventa l'adozzabilità dell'embrione con una scelta grottesca che evita il ridicolo solo grazie alla terribile – e sottolineo «terribile» – serietà della materia e alla dolorosa realtà rappresentata dall'incapacità del nostro sistema di garantire una decente applicazione delle norme sull'adozione dei bambini già nati.

Una legge che spinge il proprio fondamentalismo fino a prevedere che a chi chiede – e lo fa con la disperazione legata ad una condizione umana di grande sofferenza – di accedere a tecniche di procreazione che aiutino a realizzare la propria aspirazione di genitorialità venga prospettata la possibilità di ricorrere all'adozione.

In questo clima, in questo quadro, gli emendamenti di cui trattiamo non possono neppure per noi che li abbiamo presentati rappresentare quel reale contributo di razionalità cui accennavo. Essi sono piuttosto un appello alla razionalità, un appello al dialogo, al confronto, alla laicità, alla ragione stessa, nel rispetto del diritto della persona umana di realizzarsi come genitrice, un diritto che ancora una volta è oggetto di offesa profonda da parte del furore totalitario e fondamentalista che ha portato nell'altro ramo del Parlamento all'adozione di questo disegno di legge nel testo che qui ci viene proposto.

PEDRIZZI. Ora il Parlamento è diventato fondamentalista!

CORTIANA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.11 e 1.15, tendenti a sostituire l'intero articolo 1. Tuttavia, prima di fare ciò, poiché è la prima volta che prendo la parola non essendo intervenuto nell'ampia discussione generale che si è svolta, vorrei riprendere alcune delle argomentazioni toccate dal senatore Pieroni sperando che i colleghi, pur all'interno di interventi di natura non ostruzionistica ma al limite dilatoria, non perdano quella volontà costruttiva che il nostro Capogruppo aveva proposto.

Partirò da quei nodi intorno ai quali mi sembra, dalla lettura degli interventi più significativi e originali di vari colleghi di maggioranza come di opposizione, che ruotino sia l'intera nostra riflessione sia anche alcune evidenti contraddizioni nella stesura del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Noi ci troviamo di fronte, innanzitutto, ad alcuni termini che, a mio avviso, sono problematici sotto il profilo etico e anche di etica pubblica. Si è parlato di desiderio e di bisogno della maternità. Laddove anche noi riconosciamo la fondatezza (non ho motivo di dubitarne), di questi termini, che non a caso sono stati utilizzati da donne, sono fondati e reali ed esprimono due elementi molto forti, specialmente se combinati insieme (il desiderio e il bisogno di maternità) ad elementi sia di natura biologica sia di natura culturale, non è però detto che il desiderio e il bisogno, sul piano del diritto positivo, si trasformino in diritti che implicano un intervento, un'azione attiva da parte della politica pubblica al fine di garantirli e di consentire che vengano esercitati in ogni caso e in ogni condizione. È un elemento problematico che, posto in questo modo, inserito in un approccio laico, ci metterebbe quasi in una condizione di paralisi rispetto alla molteplicità delle declinazioni del concetto di fecondazione assistita.

Nella riflessione che da tempo abbiamo cercato di avviare tra noi Verdi, una chiave ci è sembrata utile per disporci a definire un punto di vista pubblico (quindi dotato anche di un'etica pubblica), seppur non rifacendosi ad una morale religiosa. È il punto di vista del bambino nato, quindi dell'essere in quel contesto più debole e meritevole di tutela e di un'azione attiva da parte dello Stato, da parte della politica pubblica, un'azione di promozione, di tutela del bambino che nasce.

Analizzata da questo punto di vista, la proposta accennata dal senatore Pieroni, ossia che la fecondazione eterologa non deve valere in ogni caso e per qualsiasi condizione, credo possa diventare un terreno di confronto che ci consente di individuare, nell'ottica del bambino, le condizioni per le quali poi il bisogno e il desiderio di maternità non si trasformino in un conflitto, in una certa misura irriducibile, tra il bambino e la madre e il padre che avvertono appunto il bisogno e il desiderio di maternità e di paternità. A mio avviso, i colleghi, pur all'interno di questa maratona defaticante, dovrebbero prendere in considerazione la proposta avanzata dal senatore Pieroni.

In questo contesto, l'articolo 1, come anche altri articoli del disegno di legge approvato dalla Camera, ci mette di fronte a delle contraddizioni difficilmente risolvibili all'interno di una morale religiosa, cui evidentemente chi ha votato e ha emendato quel testo di legge si riferiva, sicuramente in buona fede.

Mi domando, ad esempio, come si concilia l'articolo 1 – così come approvato, con quell'introduzione surrettizia della discussione sulla legge relativa all'interruzione di gravidanza – con l'articolo 16, che ammette l'adottabilità degli embrioni congelati. Nel momento in cui riconosciamo il diritto del concepito e quindi imponiamo una politica pubblica, un dovere di tutela dal momento del concepimento e non da quello in cui la persona è nata, in riferimento all'articolo 16, che consente l'adottabilità degli embrioni finora congelati, abbiamo l'obbligo di fare in modo che tali embrioni poi diventino bambini. Se qualcuno adotta embrioni, dovrà impiantarli da qualche parte. Ciò mi sembra in evidente contraddizione con l'esclusione assoluta, operata dal disegno di legge, della fecondazione eterologa.

Occorre trovare un terreno di dialogo, dopo questo lungo passaggio, anche dilatorio, caduto purtroppo in un momento preelettorale, che non consente una riflessione serena e favorisce strumentalizzazioni, prese di posizioni e ricatti in riferimento al potenziale mercato elettorale.

Gli emendamenti di tipo sostitutivo da noi proposti consentono di riconoscere la procreazione medicalmente assistita come una soluzione ai problemi derivanti dalla sterilità e dall'infertilità umana. Ciò è previsto anche dall'attuale formulazione dell'articolo 1, ma una definizione molto asciutta ci consente di non addentrarci in quelle articolazioni che prevedono, ad esempio, anche la fecondazione eterologa. Si tratta di trovare un terreno di incontro che definisca entro quali limiti è possibile pensare alla fecondazione eterologa, entro quali limiti il desiderio e il bisogno di maternità e di paternità consentono allo Stato di tutelare innanzitutto il bambino o la bambina che nascerà, pur andando incontro al riconoscimento giuridico di un desiderio, di un bisogno.

L'emendamento 1.15 fa riferimento soltanto alla procreazione medicalmente assistita, il cui ricorso è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge: è evidentemente un testo molto più *tranchant* ma coerente con l'emendamento 1.11 che ho illustrato.

Colleghi di maggioranza e di opposizione riconoscono che lo Stato e il Parlamento devono sentirsi impegnati a regolare una situazione che altrimenti si presenta come un *Far West*, dove bisogno e desiderio sono comunque soddisfatti secondo una logica di mercato. Un mercato non trasparente, con ampie zone grigie, un vero e proprio mercato nero, un commercio di embrioni che presenta uno scenario abbastanza agghiacciante in termini di diritto, di etica pubblica o di morale religiosa.

La nostra proposta risponde alla necessità, condivisa da tutti, che lo Stato di diritto, e non già lo Stato etico, regoli e definisca la materia. Dovremmo compiere insieme lo sforzo di ragionare sull'articolato con velo di ignoranza, mettendoci nei panni del più debole, il nascituro, e contem-

plando nello stesso tempo bisogni e desideri diffusi. Leggendo le interviste di madri e padri che vengono progressivamente pubblicate sulla stampa, apprendo con quali turbamenti e con quanta esposizione finanziaria si sono sottoposti a calvari, girando per cliniche italiane e straniere al fine di trovare una soluzione assistita rispetto al problema della fecondazione.

Concludo con una piccola riflessione: a volte il riflesso dell'opinione pubblica, ad esempio in materia di ordine pubblico, si presenta in termini molto crudi, suggestionato dalla trattazione dei *media*, in particolare della televisione, e condizionato da impatti emotivi recenti. Questa volta l'analisi che è condotta e pubblicata dal «Corriere della Sera» ci offre un quadro molto più problematico.

Credo che gli stessi cittadini italiani si rendano conto che si tratta di una questione molto complessa: è un quadro in parte segnato da un atteggiamento di chiusura e d'ignoranza, intesa nel senso di chi non capisce un problema, ma comprende che va a toccare la natura costitutiva della vita, del vivente e l'idea stessa di concepimento, di maternità e di paternità, ma in parte, quando si pone attenzione all'articolazione della questione, emerge anche la comprensione del dramma che si cela dietro il desiderio e il bisogno di maternità a volte insoddisfatto oppure, come accade oggi, soddisfatto in una chiave di natura mercantile.

Per queste ragioni riteniamo che il terreno d'incontro proposto dal senatore Pieroni sia vero, non fittizio e non ipotizzato soltanto come argomentazione per prendere tempo. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

SEMENZATO. Signor Presidente, desidero illustrare soltanto gli emendamenti 1.28 e 1.34, per certi versi simili in quanto insistenti entrambi sul comma 1 dell'articolo 1, non tanto sulla parte in cui si afferma che «è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge», quanto su quella sorta di aggiunta che segue, secondo cui la legge stessa «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

I due emendamenti citati tendono, infatti, alla soppressione di quest'ultima frase, che a me pare incongrua rispetto al resto dell'articolo e alle stesse finalità che esso si prefigge.

Desidero svolgere una premessa prima di entrare al merito del mio intervento. Credo che ciò che distingue una legge parlamentare da un *referendum* sia che quest'ultimo è titolato a pronunciarsi su un «sì» o su un «no», senza possibilità di intervento nel merito, mentre l'*iter* parlamentare è proprio ciò che più si confà alla ricerca di un concorso di posizioni, avendo come espressione tipica non semplicemente la prevalenza di una secca logica di maggioranza, che pure è necessaria, ma il tentativo di creare un largo consenso attorno alle scelte che si compiono. Analogamente, ciò che distingue un sistema monocamerale da uno bicamerale è che in quest'ultimo vi è un rimando da una Camera all'altra proprio per consentire momenti di ripensamento e di progressiva approssimazione e per favorire la capacità di accordarsi con sensibilità diverse.

Dico ciò perché, invece, in questa discussione sono emersi elementi tendenti a far credere che sostanzialmente siamo di fronte ad un *referendum*, che dobbiamo solo dire «sì» o «no» a questa legge, che possiamo esclusivamente prendere o lasciare e che il fatto che il disegno di legge sia in seconda lettura rispetto all'esame della Camera non sia importante e non è pertanto necessario che il Senato abbia un ruolo da questo punto di vista.

Insisto sul concetto che abbiamo più volte ribadito della necessità di dar vita, invece, ad un confronto parlamentare che sappia trovare momenti di confluenza e creare occasioni di consenso, soprattutto su problemi di questo tipo, di grande rilievo morale, su cui non a caso credo che quasi tutti i Gruppi parlamentari abbiano lasciato una larga libertà di coscienza: sono temi che attengono non soltanto al momento legislativo e credo che in questo caso, più che altrove, vi sia la libertà del singolo parlamentare di esprimersi e di comportarsi come crede.

Ma, proprio per queste considerazioni, l'articolo 1 afferma la soggettività giuridica del concepito con una conseguenza importante, e cioè che si potrà chiederne la rappresentanza e la tutela giuridica oltre e contro la donna.

Viene altresì vietata l'inseminazione cosiddetta eterologa, ma nello stesso tempo si consente l'adozione degli embrioni in soprannumero finora prodotti e tuttora congelati, stabilendo che in futuro non se ne possano produrre più di tre per ogni tentativo di fecondazione. Quest'ultima è una misura che risulta essere altamente nociva per la salute delle donne, che invece dovrebbe essere uno degli aspetti da tutelare, in quanto le donne che ricorrono alla fecondazione assistita con queste caratteristiche sono costrette a subire reiterati bombardamenti ormonali con un rischio concreto per la loro salute.

La limitazione dell'accesso alle tecniche di riproduzione assistita alle coppie sposate o di fatto conviventi ripropone il primato di un modello di convivenza e di relazione tra i sessi di tipo strettamente familiare, di fatto spesso superato nella realtà odierna e comunque in contrasto con il principio della responsabilità personale.

Inoltre, con il divieto dell'inseminazione cosiddetta eterologa, viene introdotto il primato della genitorialità biologica, anch'esso in parte superato da una concezione più ampia e più articolata della maternità e della paternità.

Mi pare, insomma, che la legge pretenda di imporre un preciso modello sociale di relazione parentali, deresponsabilizzando i soggetti, donne e uomini, in tal modo attribuendo allo Stato una sorta di funzione etica che credo non sia nelle competenze e nemmeno nei poteri di questo Parlamento.

Comunque, il nodo centrale dei due emendamenti da me presentati è il fatto che il riconoscimento dei diritti prevalenti del concepito oltre che rappresentare, a mio giudizio, una sorta di assurdo giuridico, attacca il primato femminile della procreazione e apre la strada alla revisione della legge n. 194 del 1978. Il testo del disegno di legge contiene questo rischio

perché l'aggiunta alla fine del comma 1 dell'articolo 1 mentre ha, come dicevo, poco a che fare con l'obiettivo dichiarato della procreazione assistita, ha molto a che vedere, per le sue conseguenze, con l'impianto generale della legge n. 194; in qualche modo vi è un allargamento concettuale giuridico che esula dai compiti di questo disegno di legge e si muove invece in un'altra direzione.

Credo che una legge sulla procreazione assistita abbia bisogno di partire dalle garanzie di salute e di sicurezza dei soggetti coinvolti e, da questo punto di vista, il problema dell'autodeterminazione diventa un elemento centrale: non si può trasformare l'atto del concepimento in un soggetto giuridico, cioè nel concepito; vi è, in questo, non solo un salto logico, ma anche un salto di senso comune e di modo di essere uomini e donne.

Con questa formulazione si finisce per annullare la responsabilità materna nei confronti della procreazione e si riduce la donna ad un contenitore di embrioni e feti, entrando in tal modo in una rotta di collisione con alcuni dei principi che noi consideriamo irrinunciabili in quanto principi di libertà sanciti dalla citata legge n. 194.

Dall'affermazione della soggettività dell'embrione discendono tutta una serie di storture, sia sul piano scientifico che su quello dei diritti di ogni uomo e di ogni donna, e non solo di coloro che chiedono di accedere alle tecniche: ecco, ancora una volta, un'estensione impropria di una legge che dovrebbe fissare elementi concreti; vengono infatti introdotte norme fortemente prescrittive rispetto a come devono essere concepiti paternità, maternità e famiglia. Credo che ciò configuri una sorta di vero e proprio abuso da parte del legislatore.

È del tutto evidente, da questo punto di vista, che la salvaguardia della libertà procreativa non esime dalla responsabilità morale, ma questo non può indurre la pretesa di imporre, in una situazione di differenze morali, un ordinamento giuridico che si faccia portatore di una sola delle concezioni morali che si confrontano nella società, pensando con una semplice maggioranza parlamentare di determinare questo processo nella società.

Se si procede in tal modo, dando vita ad una legislazione che imponga valori parziali sulle preferenze personali dei cittadini, si rischia poi di doverle applicare con una sorta di polizia che interviene all'interno dell'area privata dei cittadini o, molto più semplicemente, di favorire percorsi e processi che indurranno la scelta di rivolgersi per queste pratiche all'estero, mettendo donne, uomini e molte situazioni familiari nelle mani di logiche di mercato che – credo – tutti vorremmo evitare.

Concludo osservando che in un tema così delicato, su questioni tanto importanti come la nascita di nuove persone non si tratta di trasformare in legge preferenze dell'una o dell'altra parte, ma di creare una legislazione che abbia chiare le proprie finalità: proprio in questo senso sono state usate le parole «aperta», «leggera» ed «equa», cioè che non sia discriminante, ma che sappia includere in un contesto di regole condivise l'in-

sieme dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo Verdi e dei senatori Carcarino e Cò*).

* LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, procederò all'illustrazione dell'emendamento 1.55.

Esso si prefigge lo scopo di introdurre nel provvedimento definizioni giuridiche, in mancanza delle quali dovrebbero poi intervenire in seguito le interpretazioni giurisprudenziali.

Si è parlato spesso di consulenza e di supplenza dei giudici allorché nelle leggi mancano definizioni precise a cui gli stessi giudici devono attenersi. Ricordo che quanto fu emanata la ben nota legge Galasso, nella quale fu introdotto il concetto di «bosco», i giudici italiani elaborarono le più differenti enunciazioni di quello che la legge definiva bosco: abbiamo avuto in Italia le più disparate sentenze che oscillavano tra un bosco immenso e poche decine di metri di alberi.

Dobbiamo evitare che una simile confusione di concetti possa intervenire anche in questo provvedimento, già di per sé piuttosto difficile da interpretare. A tal fine abbiamo previsto, come ho detto, alcune definizioni giuridiche. «Tecniche di procreazione artificiale (TPA): qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione *in vivo* o *in vitro*»; «padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile»; «madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile»; «padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi TPA; qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera f), la figura di padre giuridico coincide con quella di madre genetica»; «donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con TPA in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico»; «donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per interventi con TPA in cui sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica».

È vero che nel provvedimento si definisce anche sommariamente lo stato dei nati dalla fecondazione artificiale, però si omette poi di collegarlo con tutte le norme che il nostro codice civile attribuisce, appunto, ai genitori, ai figli e ai minori in genere. Per esempio, l'articolo 147, «doveri verso i figli»; l'articolo 279, «responsabilità per il mantenimento e l'educazione»; l'articolo 433, «persone obbligate» a prestare gli alimenti, che prevede, nell'ordine, i figli legittimi o legittimati.

In questo caso, quindi, bisognerebbe prevedere un'altra categoria di figli obbligati al mantenimento dei genitori; vi è poi tutto il problema della successione dei parenti in cui è prevista la successione dei figli legittimi naturali; dei figli naturali; dei genitori al figlio naturale; dell'articolo 580 del codice civile che prevede i diritti dei figli naturali non riconoscibili. Tutte queste categorie di figli (naturali, riconoscibili e non) devono essere certamente integrati con la nozione che questo provvedimento, se approvato, dovrà fornire. L'emendamento allora tenta di supplire a questa carenza, introducendo le indicate nuove nozioni.

Ho presentato un emendamento che prevede che cosa si debba intendere per «conviventi». Nel provvedimento questa è, infatti, un'altra definizione che manca del tutto. Lo stesso Governo, nel presentare il disegno di legge «Nuova disciplina in tema di danno alla persona», il cosiddetto danno biologico – una novità assoluta del nostro codice civile con la modifica di alcuni articoli, presentato dal Ministro di grazia e giustizia, dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, dal Ministro del lavoro – prevede che cosa debba intendersi finalmente per «conviventi».

Poiché questa legge prevede i conviventi ma non ne dà la nozione, ho incluso la definizione data dal Governo nell'emendamento: «Al coniuge è equiparato il convivente di fatto unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato che ne dia la relativa prova». Si potrebbe dire che la prova di convivenza è difficile ma diventa impossibile in caso di mancata nozione di «convivente». Che cosa accadrà nel momento in cui due persone si dichiarano conviventi e vogliono usufruire della fecondazione artificiale? È necessario quindi che in questa legge, oltre alle nozioni che ho testé illustrato, venga inclusa anche la nozione di «convivente».

Naturalmente il Senato sarà libero – anzi ciò è auspicabile – di perfezionare la stessa definizione data dal Governo di «conviventi» anche se credo sarà comunque necessario arrivare a questa definizione per evitare diatribe infinite nel momento in cui due persone conviventi decidano di far ricorso a questo sistema.

È quindi auspicabile che il Senato, nel prosieguo dell'esame di questa legge, tenga conto delle carenze della legge stessa ed accolga gli emendamenti proposti. (*Applausi del Gruppo Verdi*).

PERA. La sola circostanza che l'emendamento 1.16 rechi soltanto la mia firma e quella del collega Vegas sta ad indicare che è in dissonanza con la posizione ufficiale del Gruppo che naturalmente rispetto e a cui comunque vanno i miei ringraziamenti per la liberalità che mi concede nel prendere una posizione diversa.

Lo scopo dell'emendamento peraltro non è di tipo sostanziale, non entra propriamente nel merito della legge ma, considerando che quest'ultima reca il titolo «Disciplina della procreazione medicalmente assistita», a me e al collega Vegas è sembrato naturale che essa iniziasse con un articolo 1 che recita: «È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge». Se si vuole, lo si può considerare un emendamento laico non nel senso del merito ma da un punto di vista giuridico, dal punto di vista della legislazione. Se si deve parlare della procreazione assistita si deve dire che è o non è consentita. In questo caso l'emendamento stabilisce che è consentita, perché riprende il testo della legge. Peraltro, sarebbe anche bello varare finalmente una legge che inizia dicendo che: è consentito qualcosa, anziché molte leggi che proibiscono qualcosa. (*Applausi della senatrice Daniele Galdi*).

Ho cercato di fare pulizia nel testo per evitare la parte che immediatamente precede questa espressione e quella che immediatamente la segue, perché nel testo di legge, così come ci viene presentato, vi sono delle dichiarazioni di intenzioni, teleologiche, anche declamatorie che a me sembra sviliscano la legge medesima di cui comprendo perfettamente l'origine perché si tratta di un aggiustamento tra posizioni diverse.

Indicare però in una legge le finalità e, in particolare, in questa legge una sola finalità, comporta una serie di complicazioni, perché una legge ha la finalità che è precisata dal suo contenuto. In questo caso, indicare per di più come finalità la soluzione dei problemi riproduttivi significa già prendere posizione su una questione che scientificamente è anche disputabile, cioè che la procreazione medicalmente assistita sia una forma di terapia.

D'altro canto, eliminare la seconda parte del comma 1, così come ci proponiamo con questo emendamento, significa eliminare un'ambiguità notevole di una legge che vuole dire e al tempo stesso non dice: vorrebbe dire che l'embrione è un soggetto di diritto ma non lo dice, vorrebbe dire che l'embrione deve essere tutelato ma non lo considera tale. Meglio, quindi, un po' di pulizia del testo.

Detto questo, signor Presidente, voglio fare una considerazione politica più generale. Stiamo assistendo a qualcosa che a me personalmente, ma penso a chiunque, non piace. Qui c'è una legge che non incontra il favore della maggioranza o di una sua parte cospicua. A questo sfavore la maggioranza reagisce in una forma che trovo ostruzionistica. Una legge di 17 articoli, colleghi della maggioranza, non può essere fatta segno di mille emendamenti. Al massimo, se non la si condivide, si presentano 17 emendamenti sostitutivi o, se se ne vuole qualcuno in subordine, si arriva a 34, ma ci si ferma lì. Mi chiedo che senso ha presentare mille emendamenti...

PETTINATO. Vi chiederemo di spiegarcelo! (*Richiami del Presidente*).

PERA. ...che senso ha evitare di discutere il disegno di legge e di votarlo prima della data delle elezioni; che senso ha fare l'ostruzionismo sui singoli emendamenti come questa sera viene fatto dal Gruppo dei Verdi.

Oltretutto, anche sulla qualità degli emendamenti trovo una forma di ostruzionismo. Non saprei spiegarmi in altro modo alcune espressioni che, a mio avviso, dovrebbero suscitare ilarità in ciascuno di noi. Ad esempio, quella contenuta nell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, dove si dice: «L'uso delle tecniche dovrà essere periodicamente adeguato al progredire delle conoscenze tecnico-scientifiche»: pensano forse i colleghi Verdi che la fecondazione artificiale si faccia con degli strumenti primordiali, barbari, si faccia con l'imbuto o non so che altro, per cui se le tecniche proseguono dall'imbuto si passa alla provetta? Si tratta di un'altra forma di ostruzionismo.

Ma allora vi dico: avete la disponibilità politica e numerica su questa legge, non vi piace; prendete una posizione pubblica, ufficiale, dignitosa, abbiate il coraggio di dire di no, fate come me – se posso usarvi come esempio, non sono esempio di nulla – che mi sto dissociando dal mio Gruppo; voi vi dissocierete da una parte della maggioranza e magari ve ne verrà, anziché un demerito, anche un merito elettorale, ciò di cui mi sembra il Gruppo dei Verdi abbia particolare bisogno. Questo è il modo di procedere. Non si blocca il Parlamento su una legge che la maggioranza potrebbe approvare o respingere in pochissimi giorni.

D'altro canto, quando sono stati in gioco valori che avete considerato essenziali per la democrazia – mi riferisco alla famosa parità di accesso ai mezzi di comunicazione – siete intervenuti velocemente, pressantemente, e avete approvato una legge. Qui sono in gioco valori un po' più importanti della democrazia, i valori della vita e degli individui, e voi, invece di prendere una posizione pubblica, ufficiale, responsabile e presentarvi con ciò ai cittadini elettori, vi nascondete sotto forme di ostruzionismo. Per quanto dovremmo andare avanti in questo modo? Quale responsabilità e senso date di voi stessi a questo Paese?

Oltre tutto la dissociazione all'interno della maggioranza sarebbe facilmente giustificabile, colleghi Verdi, trattandosi, in questo caso, di un problema di coscienza, analogamente a quanto si è verificato anche in altre occasioni. Perché pensate sia da proibire prima del 16 aprile ciò che invece ritenete consentito dopo tale data? Il voto vi fa veramente così paura da dover nascondere a voi stessi le vostre stesse posizioni?

Quindi, signor Presidente, la maggioranza riferisca immediatamente la propria posizione, se ne ha una, su questo e su tutti gli altri articoli e proceda velocemente al voto, assumendosene la responsabilità. Nascondersi dietro mille emendamenti, la maggior parte dei quali di fattura veramente modesta, è indice di una mancanza di senso di responsabilità politica che gli elettori certamente non apprezzeranno, nemmeno quelli ai quali il Gruppo dei Verdi, in particolare, intende rivolgersi. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Dopo due ore di illustrazione di emendamenti, mi limito a rilevare che i tempi della discussione dei provvedimenti sono stabiliti dalla maggioranza che si determina nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo. Qualora in sede di Conferenza dei Capigruppo si dovesse registrare una maggioranza che decide di programmare i tempi, bisogna ovviamente attenersi alle determinazioni temporali programmate. Che vi sia poi una maggioranza o che essa sia un po' trasversale (come si suol dire), analogamente a quanto è avvenuto alla Camera dei deputati, è una conclusione da registrare in Aula.

Solo l'Assemblea può stabilire se su questo o quell'emendamento, su questo o quello articolo o complessivamente sull'intero disegno di legge vi sia una maggioranza identica a quella che sostiene il Governo oppure una diversa maggioranza che bisogna comunque sempre rispettare, visto

che il Parlamento è fatto anche di numeri e dopo un dibattito, una discussione o un confronto, si deve pur votare: questo è quanto deve avvenire.

Non posso non registrare una volontà ostruzionistica che però, con riferimento ad alcuni particolari argomenti, è legittima; si tratta di valutazioni interne a ciascun Gruppo parlamentare. Non posso impedire l'ostruzionismo teso ad evitare l'approvazione di un provvedimento, ma non posso non convenire sul fatto che in sede di Conferenza dei Capigruppo si possono stabilire tempi e modi per giungere all'approvazione definitiva di un disegno di legge.

Del resto devo ricordare, anche a lei, senatore Pera, che in occasione dell'approvazione di un calendario, che non aveva trovato concordi tutti i Gruppi parlamentari, presenti nella Conferenza dei Capigruppo, il senatore Angius, naturalmente a nome del suo Gruppo, aveva assicurato che, entro la fine di aprile, stabilendo tempi e modi, si sarebbe potuto approvare o non approvare il provvedimento sulla procreazione medicalmente assistita. Certamente si tratta di una scelta di quest'Assemblea e non di un problema che appartiene al governo della Presidenza.

A questo punto, constatata l'ora, tenuto conto della decisione della Conferenza dei Capigruppo di concludere i nostri lavori alle ore 23, tolgo la seduta rinviando il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 30 marzo 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).

– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

– CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. votazione finale dei disegni di legge:

1. Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (50-282-358-1181-1386-2793-ter 2958-3060-B)

(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e Michele De Luca; Cusimano ed altri; Loreto, FIRRARELLO e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

2. LASAGNA ed altri. – Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano (2990) *(Ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-bis) (Relazione orale).

2. Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma (3729-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

3. Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (4517) *(Relazione orale).*

4. Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari (4519) *(Relazione orale).*

5. Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014) *(Collegato alla manovra finanziaria).*

– Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter).

– DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

– MAGNALBÒ ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta (ore 23,02).

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme a tutela dell'embrione umano (68)

**Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il
trasferimento di gameti ed embrioni (217)**

**Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione
assistita (546)**

Norme a tutela dell'embrione umano (742)

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743)

Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783)

Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154)

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570)

Norme in materia di procreazione assistita (2067)

Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210)

Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350)

Tutela degli embrioni (2433)

Fecondazione medicalmente assistita (2963)

Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276)

Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381)

Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891)

(*) Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048)

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4048, NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

1.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

1.2

SALVATO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Carcarino.

Sopprimere l'articolo.

1.3

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO,
SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani si effettuano presso strutture pubbliche o centri privati convenzionati autorizzati dal Ministro della sanità».

1.4

SALVATO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Carcarino.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge. L'uso delle tecniche dovrà essere periodicamente adeguato al progredire delle conoscenze tecnico-scientifiche».

1.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

(*)

«Art. 1. – 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge. L'uso delle tecniche dovrà essere periodicamente adeguato al progredire delle conoscenze tecnico-scientifiche».

1.6

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

(*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Carella.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani».

1.7

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Finalità). – 1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani».

1.8 MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita presuppone la non efficacia di altri metodi terapeutici».

1.9 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Finalità). – 1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana e di consentire la prevenzione e la cura delle malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora altri metodi terapeutici non risultino idonei».

1.10 CARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana e di consentire la prevenzione e la cura delle malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora altri metodi terapeutici non risultino idonei».

1.11 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti

dalla sterilità e dalla infertilità umana assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti».

1.12 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Finalità). – 1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita per i problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano in taluno o in entrambi i coniugi, sempre che non siano proponibili adeguati metodi terapeutici».

1.13 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.14 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.15 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.16 PERA, VEGAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.17 SCOPELLITI, MILIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti».

1.18

MANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge in caso di:

- a) sterilità o infertilità;
- b) malattie geneticamente trasmissibili».

1.19

BERNASCONI, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI, BUCCIARELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge in caso di:

- a) sterilità o infertilità;
- b) malattie geneticamente trasmissibili».

1.20

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano nella coppia coniugata, tutelando il diritto dei genitori e del nascituro».

1.21

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Allo scopo».

1.22 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «avvantaggiare».

1.23 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

1.24 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «presente».

1.25 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.26 DANIELE GALDI, BERNASCONI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI, BUCCIARELLI, RUSSO, SENESE, CAMERINI, DI ORIO, FASSONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.27 SALVATO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Carcarino.

Al comma 1, sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.28 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.29 MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.30 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la parola: «assicura» con la seguente: «garantisce».

1.31 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «diritti» con la seguente: «doveri».

1.32 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in particolare del concepito».

1.33 BERNASCONI, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI, BUCCIARELLI

Al comma 1, sopprimere la frase: «in particolare del concepito».

1.34 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in particolare del concepito».

1.35 BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in particolare del concepito».

1.36 MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in particolare del concepito».

1.37 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in particolare del concepito».

1.38 PASQUALI

Al comma 1, sostituire le parole: «in particolare del concepito» con le seguenti: «nonchè la protezione del concepito».

1.39 SCOPELLITI, MILIO

Al comma 1, sostituire le parole: «in particolare del concepito» con le seguenti: «nonchè la protezione del concepito».

1.40 SENESE, RUSSO, DE GUIDI, FASSONE

Sopprimere il comma 2.

1.41 SALVATO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Carcarino.

Sopprimere il comma 2.

1.42 BESOSTRI

Sopprimere il comma 2.

1.43 MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Sopprimere il comma 2.

1.44 SCOPELLITI, MILIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito a tutte le donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta».

1.45 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Sono tecniche di procreazione medicalmente assistita quelle che propongono soluzioni ai problemi nella sterilità e della infertilità che si manifestano nella coppia coniugata, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati e non idonei».

1.46 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

1.47 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «medicalmente assistita» con la seguente: «artificiale».

1.48 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «i metodi terapeutici» con le seguenti: «altri metodi terapeutici».

1.49 (Testo corretto) CAMERINI, BERNASCONI, DI ORIO, DANIELE GALDI, RUSSO, SENESE, DE GUIDI, FASSONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, sostituire le parole: «i metodi terapeutici» con le altre: «altri metodi terapeutici».

1.51 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «i metodi terapeutici» con le altre: «gli altri metodi terapeutici».

1.50

MANIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «i metodi terapeutici» con le altre: «gli altri metodi terapeutici».

1.52

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «risultino» con le seguenti: «siano risultati».

1.53

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con il termine "procreazione medicalmente assistita" ci si riferisce alle seguenti tecniche di fecondazione dell'ovulo:

a) inseminazione artificiale omologa, consistente nell'introduzione di spermatozoi del marito nelle vie genitali della moglie (artificial insemination husband – AIH);

b) trasferimento contemporaneo, ma separato, di ovuli della moglie e di spermatozoi del marito nelle tube di Falloppio della donna (gamets into Fallopio's tubes – GIFT);

c) fecondazione in vitro dell'ovulo della donna mediante gli spermatozoi del marito e successivo trasferimento di questi nell'utero della donna (fecondazione in vitro and embryo transfer – FIVET);

d) fecondazione mediante l'iniezione di uno spermatozoo nel citoplasma della cellula uovo (ICSI)».

1.54

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine della presente legge si intende per:

a) tecniche di procreazione artificiale (TPA): qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro;

b) padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;

c) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;

d) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi TPA; qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera f), la figura di padre giuridico coincide con quella di madre genetica;

f) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con TPA in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;

g) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per interventi con TPA in cui sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.

1.55 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumono il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con TPA per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con patrimonio genetico altrui.

3. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

4. Il divieto di cui al comma 2 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate».

1.0.560 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

